REGOLAMENTO (CEE) N. 2754/78 DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 1978
relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la prassi commerciale, l'olio d'oliva è in genere commercializzato nei primi undici mesi della campagna ; che, onde evitare operazioni speculative, occorre prevedere che per l'ultimo mese della campagna gli organismi d'intervento acquistino l'olio al prezzo valido all'inizio della medesima ;

considerando che l'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento deve essere messo in vendita senza discriminazioni tra gli acquirenti della Comunità e alle migliori condizioni economiche possibili ; che a tal fine il sistema della gara sembra il più appropriato ;

considerando, tuttavia, che determinate situazioni particolari possono rendere opportuno il ricorso a procedure diverse dalla gara ;

considerando che, allo scopo di organizzare in forma razionale il regime d'intervento, è opportuno stabilire i centri d'intervento tenendo conto non solo del volume di produzione delle diverse zone oleicole, ma anche degli impianti di magazzinaggio disponibili nelle località che possono essere designate come centri d'intervento ;

considerando che occorre abrogare il regolamento n. 164/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo alla determinazione dei principali centri d'intervento per l'olio d'oliva ed ai criteri applicabili per la determinazione degli altri centri d'intervento [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori acquistano l'olio d'oliva :

— durante i mesi di agosto e di settembre, al prezzo d'intervento valido nel mese di luglio,

— durante il mese di ottobre, al prezzo d'intervento valido nel primo mese della campagna in corso.

Articolo 2

1. La vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettua mediante gara.

Tuttavia, qualora condizioni particolari lo rendano necessario, la vendita può essere effettuata in base ad altra procedura.

2. Le condizioni relative alla gara, o a qualsiasi altra procedura di vendita, devono garantire la parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.

Articolo 3

I centri d'intervento devono essere situati in una zona la cui produzione annua media di olio d'oliva è di almeno 1 000 tonnellate. Essi possono essere stabiliti soltanto in località dotate di impianti sufficienti per il magazzinaggio dell'olio offerto all'intervento.

Articolo 4

Il regolamento n. 164/66/CEE è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1978.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. ERTL

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3398/66.